



Camera di Commercio
Salerno

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

**Regolamento per i laboratori che eseguono la
verificazione periodica degli strumenti di misura di cui
al decreto ministeriale del 10 dicembre 2001**



INDICE

ART. 1	OGGETTO	3
ART. 2	DEFINIZIONI	3
ART. 3	NORME DI RIFERIMENTO	3
ART. 4	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)	4
ART. 5	INDIPENDENZA DEL LABORATORIO	5
ART. 6	VALUTAZIONE DEI REQUISITI	6
ART. 7	VIGILANZA PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO	6
ART. 8	VIGILANZA SUGLI STRUMENTI VERIFICATI DAI LABORATORI	7
ART. 9	SOSPENSIONE	7
ART. 10	REVOCA	8
ART. 11	SISTEMA INFORMATIVO	8
ART. 12	ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI	8
ART. 13	REGISTRO PUBBLICO DEI LABORATORI	8
ART. 14	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
ALLEGATO 1	– Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi dell’art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.	10
ALLEGATO 1 BIS	-Documentazione da presentare unitamente alla Scia	11
ALLEGATO 2	– Modello elenco strumenti e apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l’esecuzione della verifica periodica	12
ALLEGATO 3	– Modello dichiarazione indipendenza ex artt. 11 e 22 Decreto n. 31/2011	13
ALLEGATO 4	– Modello dichiarazione di impegno a inviare copia rapporto di certificazione/accreditamento	15
ALLEGATO 5	– Modello dichiarazione da parte del personale del laboratorio di impegno a rispettare il vincolo del segreto professionale	16

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento dei laboratori, aventi sede operativa principale nella provincia di Salerno, per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica degli strumenti di misura di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.

Ai fini del riconoscimento dell'avvio e dello svolgimento della verifica periodica il laboratorio procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità previste al successivo art. 4, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 241/1990 s.m.i..

ART. 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

- a) "decreto", il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, recante condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;
- b) "strumenti", gli strumenti elencati al punto b) dell'art. 1 del decreto;
- c) "verifica periodica", la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti, nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalle vigenti normative;
- d) "Camera di Commercio", la Camera di Commercio di Salerno;
- e) "sigilli", le etichette, i punzoni ed altri elementi di protezione anche elettronici apposti:
 - dagli ispettori ed assistenti metrici camerale;
 - dai fabbricanti metrici, inclusi quelli che operano in regime di conformità metrologica secondo quanto previsto dal D.M. n. 179/2000 e di riconoscimento di garanzia della qualità della produzione previsto dal D.Lgs. 29/12/1992 n. 517;
 - dai fabbricanti metrici che si avvalgono della delega all'esecuzione della verifica prima CEE in osservanza alla direttiva del Ministero dell'Industria 4 maggio 2001;
 - dai riparatori abilitati di cui al R.D. 12/06/1902 n. 226 ed alla successiva circolare ministeriale del 12/08/1954 n. 323236/63;
 - dai laboratori riconosciuti idonei dal già citato decreto ministeriale 10 dicembre 2001;
- f) "SCIA", Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO

- R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 "Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991"
- D.M. 28 marzo 2000, n. 182 "Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio"
- D.M. 10 dicembre 2001 "Decreto inerente le condizioni e le modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura"
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- Norma UNI EN ISO 9000:2005. Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologie
- Norma UNI EN ISO 9001:2008. Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti;
- Norma UNI EN ISO 17025:2005. Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura;
- Norma UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.

ART. 4 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Il Laboratorio può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza della Camera di Commercio di Salerno, purché la segnalazione sia stata trasmessa con le seguenti modalità:

- 1) Mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Camera di Commercio di Salerno
Ufficio Metrico
Via Salvatore Allende, 19/21
84131 SALERNO (SA)

oppure

- 2) Mediante PEC al seguente indirizzo: metrico@sa.legalmail.camcom.it

con la seguente indicazione obbligatoria sul plico o nell'oggetto della comunicazione via posta certificata: SCIA – riconoscimento Laboratori D.M. 10 dicembre 2001.

Al fine di agevolare la presentazione della SCIA è stato predisposto il modello di cui all'allegato 1, da utilizzare per la redazione della segnalazione che deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti di misura per i quali si intende eseguire la verifica periodica;
- b) l'elenco delle attrezzature e dei campioni idonei all'esecuzione delle verificazioni, di cui il laboratorio si avvale per l'esecuzione della verifica con l'indicazione delle caratteristiche tecniche secondo il modello allegato;
- c) la dichiarazione con cui il laboratorio si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 10 dicembre 2001 e dalla Direttiva del 30 luglio 2004, secondo l'allegato modello 4;
- d) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati, positivi o negativi, redatto secondo l'allegato modello 4;
- e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche sugli strumenti di misura;

ed inoltre la seguente documentazione necessaria per la valutazione elencata nell'allegato 1 bis:

- f) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali;



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

- g) la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti di indipendenza nel caso previsto dall'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001;
- h) la documentazione del possesso dei requisiti gestionali e tecnici di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 10 dicembre 2001;
- i) copia del certificato di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, effettuata da Accredia o da altro Organismo aderente all'E.A. (European Cooperation for Accreditation) firmatario dell'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento, con specifico riferimento all'attività per la quale viene presentata la SCIA;
oppure, in alternativa, copia della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente, nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura;
- j) copia delle impronte dei sigilli (imprese su lamina metallica), delle etichette autoadesive di cui alla Direttiva M.A.P. del 30 luglio 2004 e del contrassegno di cui all'allegato II del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000. Tali sigilli devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al Laboratorio stesso.

Al ricevimento della SCIA - completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nell'Allegato n. 1 bis, a pena irricevibilità - la Camera di Commercio assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo del laboratorio.

Il numero identificativo è composto da un codice alfanumerico, in cui i primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia in cui il laboratorio ha la sua sede operativa principale.

Alla presentazione della SCIA il laboratorio è tenuto al pagamento, a favore della Camera di Commercio di Salerno, della tariffa in vigore per lo svolgimento delle funzioni metriche.

Decorsi i 60 giorni previsti dall'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., il laboratorio è tenuto a comunicare, entro 5 giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenga rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA.

ART. 5 INDIPENDENZA DEL LABORATORIO

Qualora il laboratorio faccia parte di un'organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attività di verifica periodica deve essere distinta, autonoma e separata dall'attività di manutenzione e riparazione, di cui all'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001.

Il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici.

Tali requisiti si intendono soddisfatti se sussistono le seguenti condizioni:

- 1) la separazione sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile dell'area di attività del laboratorio da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura;
- 2) l'autonomia sulla base di poteri conferiti al loro responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'azienda;

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

- 3) la distinzione del personale direttivo da quello impiegato nelle altre attività dell'organizzazione.

La società è responsabile delle attività svolte dal personale, a qualunque titolo incaricato, che agisce per suo conto.

Il rappresentante legale del laboratorio attesta le condizioni e il possesso dei requisiti del personale incaricato. A tal fine compila apposita dichiarazione utilizzando il modello allegato 3.

Il personale incaricato della verifica deve rispettare il vincolo del segreto professionale.

ART. 6 VALUTAZIONE DEI REQUISITI

La Camera di Commercio, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le seguenti attività:

- a) valutazione della documentazione e cioè della SCIA e della documentazione allegata;
- b) verifica presso il laboratorio per la valutazione della rispondenza tra documentazione e realtà operativa e del possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Tale verifica sarà differenziata a seconda che il laboratorio sia accreditato in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025 o certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

La Camera di Commercio comunica al laboratorio il nome del responsabile della verifica, insieme con il piano di verifica, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita. Il laboratorio, nel giorno comunicato, riceve il verificatore nella sua sede, mette a disposizione la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione.

La Camera di Commercio, nei 60 giorni successivi alla data di presentazione della SCIA, effettua le verifiche e i controlli della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all'interessato l'ordine motivato di sospendere l'attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività richiesta con la SCIA, disponendo, se del caso, l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salva possibilità di richiedere al laboratorio di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del laboratorio, la Camera di Commercio procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività e a rimuovere gli effetti dannosi.

E' comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.

Fermi restando comunque gli eventuali profili di rilevanza penale, si precisa che la conformazione non è consentita nel caso di dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci.

Decorso il termine dei 60 giorni la Camera di Commercio può comunque procedere mediante i provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies della legge 241/1990 e s.m.i., ovvero mediante provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, sentito il laboratorio previo invio della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

ART. 7 VIGILANZA PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO

Con lo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal decreto, la Camera di Commercio ha la facoltà di esercitare, con una frequenza di norma annuale, la vigilanza sul laboratorio.

Il laboratorio, per il rimborso dei costi di vigilanza, è tenuto al pagamento annuale alla Camera di Commercio I.A.A. di Salerno di un importo determinato sulla base alle tariffe vigenti pubblicate sul sito istituzionale www.sa.camcom.it.

ART. 8 VIGILANZA SUGLI STRUMENTI VERIFICATI DAI LABORATORI

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori viene effettuata dalla Camera di commercio competente per territorio. Viene svolta su un campione non inferiore al 5% degli strumenti verificati dal laboratorio su base annuale nell'ambito della provincia di Salerno.

Qualora le non conformità riscontrate siano tali per cui ricorrano le condizioni previste per la sospensione, la Camera di Commercio, anche a seguito di eventuali ulteriori verifiche, avvia l'apposito procedimento di sospensione e ne dà comunicazione con le modalità previste dal successivo art. 9.

ART. 9 SOSPENSIONE

Qualora, sulla base degli esiti della vigilanza effettuata dalla Camera di Commercio, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- a) violazioni delle disposizioni previste per il laboratorio dal Decreto del 10 dicembre 2001;
- b) esecuzione immotivata, oltre i termini previsti, delle richieste di verifica periodica;
- c) perdita dei requisiti di accreditamento/certificazione e delle condizioni di riconoscimento del laboratorio;
- d) perdita dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza;
- e) accertamento, in sede di vigilanza da parte delle Camere sugli strumenti verificati dal laboratorio, di accettazioni o rifiuti indebitamente adottati per una quantità superiore al 5%, su base annuale, degli strumenti di misura complessivamente verificati;

la Camera di Commercio, sentito il laboratorio, può emettere il provvedimento di sospensione del riconoscimento per lo svolgimento della verifica periodica degli strumenti di misura. Il provvedimento, da notificare al laboratorio, deve contenere le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e comunque non oltre sei mesi dalla sua notifica, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa che l'ha determinata ed in mancanza di una comunicazione del laboratorio al riguardo, la Camera di Commercio, sentito il laboratorio, emette il provvedimento di revoca.

Per l'accertamento della rimozione delle cause della sospensione, la Camera di Commercio può disporre una verifica, anche documentale, secondo quanto disposto dal provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione viene pubblicato nel sito internet istituzionale della Camera.

ART. 10 REVOCA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

La Camera di Commercio, sentito il laboratorio, può adottare il provvedimento di revoca, qualora siano accertate ripetute violazioni come già definite all'art. 9 del presente regolamento, e lo notifica al laboratorio. Il provvedimento contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. Il provvedimento di revoca viene pubblicato nel sito internet istituzionale della Camera.

ART. 11 SISTEMA INFORMATIVO

Il laboratorio comunica alla Camera interessata i dati delle verificazioni effettuate entro quindici giorni lavorativi dalla verifica. La comunicazione dovrà avvenire, preferibilmente, in modalità telematica.

In caso di mancata comunicazione il laboratorio sarà sanzionato secondo quanto previsto all'art. 9 lett. a) del presente Regolamento.

ART. 12 ELEZIONE DI DOMICILIO

La Camera di Commercio elegge domicilio presso la propria sede legale come segue:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sede: SALERNO - Via Salvatore Allende, 19/21

PEC: metrico@sa.legalmail.camcom.it

Fax: 089/334865

ART. 13 REGISTRO PUBBLICO DEI LABORATORI

La Camera di Commercio inserisce il laboratorio nell'apposito registro pubblico nel sito istituzionale dei laboratori che eseguono la verifica periodica, consultabile anche al seguente indirizzo Internet: www.sa.camcom.it

Tale registro pubblico contiene i seguenti dati:

- a) nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio;
- b) nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica;
- c) indirizzo completo della sede operativa del laboratorio;
- d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati;
- e) tipi di strumenti per i quali il laboratorio esegue la verifica periodica;
- f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.

Il laboratorio che intenda cessare l'attività deve comunicarlo per iscritto alla Camera di Commercio che provvederà alla cancellazione dal Registro pubblico.

La cancellazione è altresì prevista a seguito di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di revoca. La sospensione comporta idonea annotazione sul registro pubblico dei laboratori.

ART. 14 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire alla Camera di Commercio l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica ai sensi di quanto stabilito dal decreto 10 dicembre 2001. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'articolo 11 del Codice sulla privacy, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi. Si fa presente che, nell'ambito dei dati personali forniti per le finalità sopra elencate, non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice sulla privacy. I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la Scia.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. I dati personali che saranno comunicati a cura della Camera di Commercio ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice sulla Privacy. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Salerno.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

ALLEGATO 1 BIS - Documentazione da presentare unitamente alla Scia

- 1) elenco degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e specificando quali di questi siano da considerarsi di prima linea e quali di lavoro (cfr. allegato 2);
- 2) elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verifica;
- 3) copia delle impronte dei sigilli (imprese su lamina metallica) e delle etichette autoadesive di cui alla Direttiva M.A.P. del 30 luglio 2004 e del contrassegno di cui all'allegato II del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000. Tali sigilli devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al laboratorio stesso;
- 4) documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001, in particolare:
 - a) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare che la sede operativa principale del laboratorio è sita nella provincia di Salerno e che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; che il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale (cfr. allegato 3 e 5);
 - b) documentazione, ovvero organigramma nominativo e mansionario, da cui risulti esplicitamente il nome del responsabile delle attività di verifica periodica e che, nel caso in cui un laboratorio sia parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la funzione impegnata nell'attività di verifica periodica sia distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione;
 - c) copia del certificato di accreditamento rilasciato da Accredia o da altro organismo di accreditamento dei laboratori aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA) o di certificazione del proprio sistema qualità rilasciata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario (qualora ne sia in possesso);
 - d) il laboratorio deve altresì allegare il manuale della qualità distribuito in forma controllata;
 - e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi (cfr. allegato 4);
 - f) la dichiarazione con cui si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto 10 dicembre 2001 e l'impegno a trasmettere, i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica (cfr. allegato 4);
 - g) la dichiarazione con cui si impegna a inviare alla Camera di Commercio, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell'ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto rilasciato (cfr. allegato 4);
- 5) copia del versamento effettuato a favore della Camera di Commercio, della somma indicata nel tariffario in vigore per lo svolgimento delle funzioni metriche, per la copertura dei costi relativi:
 - agli accertamenti connessi al riconoscimento dell'idoneità ad operare in qualità di laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica;
 - all'attività di vigilanza annuale.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

ALLEGATO 2 – Modello elenco strumenti e apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica periodica.

Codice identificativo dello strumento di misura	Matricola dello strumento	Ubicazione dello strumento	Descrizione dello strumento (tipo, modello)	Costruttore	Caratteristiche tecniche dello strumento (ad es. portata, risoluzione, classe)	Classificazione dello strumento (prima linea, campione di lavoro)	Ente o Funzione responsabile della taratura	Modalità di taratura	Frequenza di taratura	Data ultima taratura	Data prevista della prossima taratura	Altro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

ALLEGATO 3 – Modello dichiarazione indipendenza ex artt. 11 e 22 Decreto n. 31/2011

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a: nato/a
il residente a in via
titolare/legale rappresentante dell'impresa
con sede in

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA CHE

- 1) la sede operativa principale del laboratorio è sita nella provincia di Salerno;
- 2) il laboratorio e tutto il relativo personale, di cui al dichiarato elenco allegato, sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
- 3) il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli.

Lì

Firma leggibile

.....

Si allega:

- 1 copia del documento valido di riconoscimento
- 2 elenco del personale

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

ALLEGATO 4 – Modello dichiarazione di impegno a inviare copia rapporto di certificazione/accreditamento.

Il/la sottoscritto/a: nato/a
il residente a in via
titolare/legale rappresentante dell'impresa
con sede in

DICHIARA

1. di impegnarsi a conservare per almeno 5 anni la documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati;
2. di impegnarsi a inviare alla Camera di Commercio di Salerno, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell'ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto rilasciato.
3. di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto 10 dicembre 2001 ed a trasmettere, preferibilmente attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologia legale, i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica.

Li

Firma leggibile

.....

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

ALLEGATO 5 – Modello dichiarazione da parte del personale del laboratorio di impegno a rispettare il vincolo del segreto professionale.

I sottoscritti

Nome Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza (comune e provincia)	Via/Piazza	Funzione presso il laboratorio

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARANO CHE

si impegnano a rispettare il vincolo del segreto professionale.

Li

Firme leggibili

Cognome e nome	firma

Si allegano copie del documento valido di riconoscimento dei firmatari